



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Pozzallo

Sezione Tecnica

L.re medaglie d'oro lunga navigazione – 97016 Pozzallo (RG) – Tel. 095/7474618 Fax 0932/953590

E-mail: cppozzallo@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

Ordinanza n. 107 /2019

MODIFICA ALL'ARTICOLO 73 DEL REGOLAMENTO DEL PORTO ALLEGATO ALL'ORDINANZA N. 03/2018

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Comandante del porto di Pozzallo:

- VISTI:** gli articoli 17, 81 del vigente Codice della Navigazione e l' articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTO:** l'articolo 73 del regolamento del porto allegato all'Ordinanza n. 03/2018 del 22.02.2018 regolamenta l'accesso in porto.

ORDINA

Articolo 1

(Modifica all'articolo 73 del Regolamento del Porto allegato All'Ordinanza nr. 03/2018/)

L'articolo 73 del Regolamento del Porto è così sostituito:

“Nel porto di Pozzallo l'accesso è consentito a coloro che siano in possesso di specifica autorizzazione rilasciata da questa Autorità Marittima (**ALLEGATO 13**), ferme restando le ulteriori prescrizioni previste dalla normativa vigente e dalle proprie Ordinanze in vigore in materia di port security e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Fatte salve eventuali deroghe, i veicoli muniti di permesso di accesso e sosta in porto e/o esentati ai sensi del successivo art. 74, dovranno sostare all'interno degli appositi stalli indicati con segnaletica orizzontale di colore bianco solo per il tempo strettamente necessario.

I permessi relativi ai veicoli devono essere sempre tenuti esposti in modo ben visibile sul parabrezza.

E' vietato, nell'intero ambito portuale, l'esercizio della vendita in forma itinerante, salvo diversa determinazione dell'Autorità Marittima.

Fuori dagli ordinari orari di apertura del varco doganale principale, l'accesso nel porto commerciale sarà consentito esclusivamente al personale in possesso di un apposito sistema di rilevamento (BADGE) rilasciato dalla competente Agenzia delle Dogane SOT di Pozzallo.

Il personale appena indicato potrà accedere in ambito portuale esclusivamente a bordo di autovetture e veicoli in genere, autorizzati all'atto del rilascio del menzionato sistema di rilevamento.

ART. 2

Questa Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere, di volta in volta, necessarie per la salvaguardia della sicurezza della navigazione e/o della pubblica incolumità.

Questa Capitaneria di Porto deve comunque intendersi manlevata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose dalle azioni commesse in dipendenza

della presente Ordinanza.

I contravventori dei commi 5 e 6 dell'articolo 73 come sostituito dall'articolo 1 della presente Ordinanza saranno puniti salvo che il fatto non costituisca altro e più grave reato e/o diverso illecito amministrativo, ai sensi dell' articolo 1174, comma 3, del Codice della Navigazione

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) emissione di apposito Avviso ai naviganti;
- d) inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo, alla voce "Ordinanze";
- e) invio a concessionari demaniali, cooperative di pesca, circoli nautici, porti turistici, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

Pozzallo, li 14/10/2019

IL COMANDANTE
C.F. (CP) RICHIEDI MILELLA

